

Rep. N. 88/2023

SCHEMA DI CONTRATTO TRA

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA con sede legale in Via Francesco Campana 18, in Colle di Val d'Elsa (SI), codice fiscale 00134520527 P. IVA 00134520527, nella persona del Dott. GIULIO NARDI, in qualità di Segretario generale e Responsabile del Servizio 1 "Segreteria e Affari generali" il quale interviene in questo atto in esecuzione dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., munito di decreto del Sindaco n. 13 del 27.12.2022, esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede legale del Comune, (di seguito per brevità **"Amministrazione"**)

E

la Società Maggioli Informatica S.p.A., con sede legale in via Bornaccino 101, Santarcangelo di Romagna (RN), codice fiscale 06188330150 P.IVA: 02066400405, in persona del PROCURATORE SPECIALE Rober Ridolfi nato a Cesena il 10/02/1969, C.F. RDLRRT69B10C573K, residente in Cesena (FC) Via Marzabotto n. 87 CAP 47521, in qualità di Procuratore Speciale, della Società Maggioli S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 Cap 47822 – iscritta al Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini al n. 06188330150, al R.E.A. di Rimini al n. 219107, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità **"Appaltatore"**)

PREMESSO CHE

- a) l'Amministrazione, con determina unica semplificata n. 254 del 04/05/2023 ha affidato direttamente, alla società Maggioli Informatica S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, il servizio per la implementazione Sito Comunale – Pacchetto Cittadino Informato" e la "Realizzazione dello Sportello telematico – Pacchetto Cittadino Attivo" nell'ambito della Misura 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" della Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo" (M1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito **"PNRR"**) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- b) l'Amministrazione intende stipulare il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, avendo provveduto ad acquisire dall'Appaltatore la documentazione richiesta dalla predetta disposizione ai fini della sottoscrizione;
- c) il presente contratto viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte sull'Appaltatore, e sotto condizione risolutiva connessa all'esito positivo delle verifiche predette da completarsi entro sessanta giorni;
- d) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 979132482B;

e) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente:
C41F22000640006.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione:
 - a) Offerta presentata dall'affidatario ed i suoi allegati;
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dall'Amministrazione, in sede di definizione contrattuale.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di cui sopra, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio per la implementazione Sito Comunale – Pacchetto Cittadino Informato” e la “Realizzazione dello Sportello telematico nell'Offerta presentata dall'Appaltatore;
2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, all'Offerta presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE

1. La durata complessiva della prestazione oggetto di appalto è pari a 12 mesi decorrenti dalla richiesta di avvio della prestazione stessa formulata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CLAUSOLA REVISIONALE

1. Il corrispettivo contrattuale globale è pari a € 71.700,00 = (SETTANTANTUNOMILASETTECENTO/00), al netto di IVA.

2. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto, previa verifica da parte dell'Amministrazione contraente, con la seguente modalità: bonifico bancario a 30 giorni dietro presentazione fattura fine mese.
2. L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 979132482B, il Codice Unico Di Progetto (CUP) C41F22000640006.
3. L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in 30 giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016;
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
4. Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del L'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
4. L'Appaltatore, in osservanza a quanto previsto dalla Commissione Europea e dalle Linee Guida n. 8 dell'A.N.A.C., si impegna a:
 - a. dichiarare elementi che possano comportare lock-in o che richiedano utilizzo di licenze;
 - b. assicurare l'interoperabilità del prodotto informatico proposto con altri sistemi informatici; c) garantire il riuso delle soluzioni e gli standard aperti;
 - c. assicurare la protezione e sicurezza dei dati a seguito del nuovo regolamento europeo GDPR;
 - d. consentire all'amministrazione comunale di accedere ad ogni dato e flusso informativo gestito e processato dall'applicativo fornito.
5. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione; iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati.
 - a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

2. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 9 – PENALI

1. L'Appaltatore prende atto che in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto ai tempi stabiliti nell'Offerta, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 del D.L. n. 77/2021.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
3. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 4. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 20% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. La violazione degli obblighi di cui all'art. 8, del presente contratto comporta l'applicazione di penali che consistono in una sanzione giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e che non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 del D.L. n. 77/2021.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "General Data Protection Regulation" (GDPR) il Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa ("Titolare").
2. L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personal e al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Le informative complete redatte ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.collevaldelsa.it> nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti / Privacy".
4. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri e sopra richiamate.
6. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di

tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.

7. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
8. Con atto di designazione sottoscritto dall'Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE".

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Amministrazione, per il combinato disposto dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020, anche alla luce del miglioramento del prezzo offerto, rispetto a quanto previsto nella richiesta di preventivo oggetto della trattativa diretta, esonera l'Appaltatore dal prestare la garanzia definitiva.

ARTICOLO 14 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze

relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa.
3. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 108 D.lgs. 50/2016.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
5. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del Do No Significant Harm, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale così come stabilito all'articolo 9 del presente Contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
6. Atteso che il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e 83 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dei dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. L'esecuzione del servizio non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione e non determina interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto (copie, registrazione, diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dello Appaltatore senza diritto a rivalsa.

La presente scrittura privata, contemplando operazioni assoggettate ad Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d'uso, con oneri e spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 21 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici, con imposta di bollo assolta mediante versamento con Mod. F23, viene approvato, senza riserve, e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

_____, lì _____

L'Amministrazione

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Il sottoscritto Rober Ridolfi nato a Cesena il 10/02/1969, C.F. RDLRRT69B10C573K, residente in Cesena (FC) Via Marzabotto n. 87 CAP 47521, in qualità di Procuratore Speciale dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale